

REGOLAMENTO (CEE) N. 1190/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'aiuto è fissato per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci rispondenti alla qualità tipo.»

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

Articolo 2

considerando che all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1789/89 ⁽⁵⁾, figura una ripetizione inutile della definizione della qualità tipo stabilita anno per anno dal Consiglio a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1431/82; che per ragioni di chiarezza e di semplicità è opportuno evitare in futuro tale ripetizione,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 1.